



LEGGE QUALIFICATA 25 aprile 2003 n.55

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISCIPLINA SULL'ORGANIZZAZIONE, LE INCOMPATIBILITÀ, IL FUNZIONAMENTO, LE FORME DEI RICORSI E DEI PROCEDIMENTI, GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2003.

Titolo I COSTITUZIONE DEL COLLEGIO GARANTE

Art.1

1. Il Collegio Garante esercita le funzioni di cui all'articolo 16 della Legge 8 luglio 1974 n. 59, così come modificata con Legge Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36, nonché le funzioni indicate nell'articolo 9 di quest'ultima legge costituzionale.

Art.2

(Elezione e nomina)

1. I membri effettivi e supplenti del Collegio Garante sono eletti, a maggioranza dei due terzi, dal Consiglio Grande e Generale. La Reggenza sottopone alla votazione del Consiglio i nomi dei candidati designati nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Collegio i Capitani Reggenti convocano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale per la formulazione delle candidature.
3. I candidati possono essere di cittadinanza sammarinese o estera e sono inizialmente nominati per quattro anni.
4. Dopo il primo mandato, della durata di quattro anni, il Collegio, salvo che non intervengano dimissioni volontarie o decadenza, è rinnovato per almeno un terzo ogni due anni, a seguito di estrazione a sorte di due tra i suoi membri, uno effettivo e uno supplente, tra coloro che hanno raggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. L'estrazione a sorte avviene alla presenza dei Capitani Reggenti, dei Capigruppo Consiliari, dei Rappresentanti Consiliari e dei membri del Collegio Garante, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

5 I membri effettivi e supplenti, non estratti a sorte, non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. Successivamente, possono essere nuovamente eletti solo dopo il decorso di quattro anni dalla scadenza del secondo mandato. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi vengono cumulati.

6. Sia i membri effettivi che i supplenti sono nominati con decreto reggenziale non soggetto a ratifica.

7. I membri effettivi e supplenti del Collegio Garante, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani della Reggenza.

Art.3

(Presidente)

1. Il Collegio Garante elegge, a maggioranza dei suoi componenti effettivi e supplenti, il Presidente, scelto tra i membri effettivi, a rotazione e per la durata di due anni. In caso di parità è designato il più anziano nella carica e, in subordine, il più anziano di età.

2. Il Presidente designa immediatamente il membro effettivo che deve sostituirlo in caso di impedimento.

Art.4

(Incompatibilità)

1. I membri del Collegio Garante, effettivi e supplenti, non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell'ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche o amministrative, né esercitare attività commerciali o industriali, non possono ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all'estero.

2. I membri del Collegio, effettivi e supplenti, non possono esercitare la libera professione né assumere altri uffici o impieghi pubblici o privati, nel territorio della Repubblica.

Art.5

(Dimissioni e decadenza)

1. La rinuncia all'ufficio avviene mediante dimissioni presentate al Presidente e alla Reggenza. La rinuncia ha effetto immediato.

2. I membri del Collegio, sia effettivi che supplenti, decadono dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o qualora sopravvengano le cause di incompatibilità indicate nell'articolo 4 della presente legge.

Art.6

(Astensione e ricusazione)

1. Ai membri del Collegio Garante si applicano le cause di astensione e di ricusazione previste dall'articolo 17 della Legge 28 ottobre 1992 n.83.

2. La decisione compete al Collegio Garante ed è assunta nei modi e nei termini di cui al Capo II del Titolo VII della presente legge.

Titolo II

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO GARANTE

Art.7 *(Udienze)*

1. Le udienze del Collegio Garante di cui ai successivi Titoli III, IV, V e VI sono sempre pubbliche; negli altri casi sono pubbliche salvo diversa disposizione motivata del Presidente, per ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di pubblica moralità. Il Cancelliere ne redige il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

Art.8 *(Decisioni del Collegio Garante)*

1. Il Collegio Garante si riunisce validamente con la presenza di tre membri. I membri del Collegio hanno obbligo di partecipare alle udienze salvo legittimo impedimento comunicato per iscritto al Presidente con la documentazione giustificativa, in via ordinaria, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

2. Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio a maggioranza.

3. Il Collegio può adottare decisioni con sentenza o con ordinanza. I provvedimenti del Presidente hanno la forma del decreto.

4. Le sentenze sono pronunciate nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei membri del Collegio. Le sentenze di cui al Titolo VII della presente legge sono sottoscritte dal solo membro del Collegio decidente.

5. Le ordinanze devono essere motivate.

6. Ogni decisione del Collegio Garante deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria. Chiunque può prenderne visione e ottenerne copia. Alle decisioni assunte nell'esercizio delle funzioni di cui al Titolo VII della presente legge, si applicano, in ordine alla pubblicità, le disposizioni vigenti in materia.

Art.9 *(Rappresentanza e difesa)*

1. Per ogni ricorso e per la partecipazione ai procedimenti dinanzi al Collegio Garante le parti devono farsi rappresentare ed assistere da avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica.

2. Gli avvocati non sammarinesi hanno l'obbligo di eleggere domicilio presso avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

3. Nel procedimento di cui al Titolo III della presente legge lo Stato ha diritto d'intervenire in giudizio.

4. Lo Stato e i suoi organi sono assistiti, di norma, dall'Avvocatura dello Stato.

Art.10

(Pubblicità degli atti)

1. Le sentenze e le ordinanze emesse nell'ambito delle funzioni di cui ai Titoli III, IV, V e VI sono pubblicate a norma dell'articolo 30 della Legge 11 marzo 1981, n.21, e successive modifiche ed integrazioni e sono inserite nel Bollettino Ufficiale.

Titolo III

SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art.11

(Sindacato di legittimità)

1. La verifica di legittimità costituzionale di cui all'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti può avvenire in via diretta ovvero incidentale nell'ambito dei giudizi pendenti avanti agli organi giudiziari.

Art.12

(Sindacato in via diretta)

1. In via diretta la verifica di legittimità può essere richiesta da almeno venti Consiglieri, dal Congresso di Stato, da cinque Giunte di Castello, da un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del corpo elettorale quale risultante dall'ultima e definitiva revisione annuale delle liste elettorali.

2. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, che ne trasmette copia alla Reggenza. Per i ricorsi avverso leggi o atti aventi forza di legge i ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni correnti dalla pubblicazione ad valvas della legge o dell'atto avente forza di legge soggetto a pubblicazione. Il ricorso deve chiaramente indicare, a pena di irricevibilità, le disposizioni di legge o aventi forza di legge di cui è dubbia o controversa la legittimità, nonché le disposizioni ed i principi della Legge 8 luglio 1974 n.59, come modificati dalle leggi costituzionali successive, che si assumono violati.

3. Nel caso di verifica proposta per iniziativa popolare, il ricorso, sottoscritto dai promotori, deve contenere l'indicazione del loro rappresentante, al quale saranno effettuate con pieno effetto le comunicazioni e le notificazioni destinate ai ricorrenti. Al ricorso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, i fogli contenenti le firme, debitamente autenticate, degli elettori nella percentuale indicata. Per la dichiarazione di autenticità, l'Ufficiale di Stato Civile e il Cancelliere del Tribunale Commissariale sono tenuti a ricevere le firme dei cittadini elettori su appositi moduli presso gli stessi depositati e controfirmati dal rappresentante indicato dai promotori, che potranno anche indicare pubblici notai. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, immediatamente dopo il deposito del ricorso, provvede a richiedere, all'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali, i certificati attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali.

4. Nel procedimento avviato dalle Giunte di Castello, è necessaria la deliberazione di ciascuna Giunta. Il ricorso deve essere sottoscritto da due delegati per ciascuna delle Giunte ricorrenti, i quali costituiscono il Comitato Promotore, e ad esso devono essere allegati, a pena di irricevibilità, gli estratti autentici dei verbali delle sedute delle Giunte. Le

comunicazioni e le notificazioni sono validamente effettuate ai Capitani di Castello.

5. Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso, ne dispone la pubblicazione ad valvas e sul Bollettino Ufficiale.

6. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento ai ricorrenti.

Art.13

(Sindacato in via incidentale)

1. La verifica di legittimità costituzionale può essere richiesta in via incidentale, nell'ambito di giudizi pendenti presso gli organi giurisdizionali della Repubblica, dalle parti o dal Procuratore del Fisco, con apposita istanza scritta, ovvero d'ufficio dal Giudice, mediante ordinanza motivata.

2. L'istanza, a condizione di irricevibilità, deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge qualificata.

3. Qualora una questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata e definita in via diretta, la questione non è riproponibile in via incidentale.

4. L'istanza è depositata agli atti del procedimento giudiziario ed è notificata ad ogni interessato a cura del ricorrente. Il Giudice assegna alle parti ed al Procuratore del Fisco, se interessato alla causa, venti giorni correnti per presentare memorie e deduzioni, decorsi i quali, con ordinanza, non ammette i ricorsi manifestamente infondati o semplicemente dilatori.

5. La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice *a quo* non impedisce la riproposizione del medesimo negli altri gradi o in procedimenti diversi.

6. Il provvedimento di ammissibilità dell'istanza è immediatamente notificato alle parti ed al Procuratore del Fisco ed è trasmesso, unitamente al fascicolo processuale, al Collegio Garante. Il giudizio rimane sospeso dalla data del provvedimento sino al giorno in cui gli atti sono restituiti.

7. Il Presidente del Collegio Garante, ricevuti gli atti, dispone la trasmissione del provvedimento di ammissibilità alla Reggenza e la pubblicazione dello stesso *ad valvas* e nel Bollettino Ufficiale. Entro venti giorni dalla pubblicazione le parti ed il Procuratore del Fisco possono esaminare gli atti depositati e presentare memorie e deduzioni.

8. Il Presidente, entro i successivi dieci giorni, fissa la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento alle parti ed al Procuratore del Fisco.

Art.14

(Decisioni del Collegio)

1. La discussione è orale e si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Collegio Garante decide in camera di consiglio entro il termine perentorio di due mesi.

3. Per i ricorsi in via diretta il Collegio Garante dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con ordinanza.

4. Le decisioni di accoglimento e di rigetto sono adottate con sentenza. In caso di accoglimento il Collegio Garante dichiara le disposizioni impugnate illegittime.

5. Le decisioni sono notificate immediatamente, a cura dell'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, ai ricorrenti e alle parti interessate e sono trasmesse, in copia conforme,

alla Reggenza, che provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

6. Entro cinque giorni dal deposito, le decisioni rese sui ricorsi presentati in via incidentale sono trasmesse, con la restituzione degli atti, all'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento.

Titolo IV AMMISSIBILITÀ' DEI REFERENDUM

Art.15

1. Le funzioni esercitate dal Collegio Giudicante sull'ammissibilità dei referendum, di cui alla Legge 28 novembre 1994 n.101, sono attribuite al Collegio Garante.

2. La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 9 della Legge 28 novembre 1994 n.101, la trasmette al Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni, l'udienza che dovrà avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Si applicano, al procedimento di ammissibilità, le disposizioni della Legge 28 novembre 1994 n.101.

Titolo V CONFLITTI TRA ORGANI COSTITUZIONALI

Art.16

1. Il Collegio Garante decide sui conflitti di attribuzione che sorgono tra gli organi costituzionali per l'applicazione o l'interpretazione di norme costituzionali, individuando l'organo al quale competono le relative funzioni.

2. Il ricorso è presentato dal presidente degli organi costituzionali collegiali, a seguito di apposita deliberazione. Per gli organi del potere giudiziario, il ricorso è presentato dal magistrato l'attività del quale dà luogo o è interessata dal conflitto.

3. Il Collegio, entro cinque giorni, decide con ordinanza sull'ammissibilità del ricorso. In caso positivo lo notifica agli organi costituzionali interessati, assegnando ai medesimi il termine di venti giorni per la presentazione di memorie e deduzioni.

4. Il Collegio decide con priorità assoluta, e comunque non oltre quindici giorni.

5. In caso di accoglimento del ricorso il Collegio Garante, con sentenza, dichiara la spettanza delle attribuzioni ed eventualmente annulla gli atti emessi in difformità.

6. La decisione è notificata, a cura dell'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, agli organi interessati ed è trasmessa alla Reggenza.

Titolo VI SINDACATO SUI CAPITANI REGGENTI

Art.17

1. I Capitani Reggenti rispondono alla fine del proprio mandato, davanti al Collegio Garante, ai sensi della Rubrica XIX del Libro I° delle *Leges Statutae*.

2. Il Sindacato concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione di eventuali responsabilità istituzionali, restando impregiudicate le eventuali responsabilità penali e civili da farsi valere nelle sedi ordinarie.
3. Entro quindici giorni dalla conclusione del mandato, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali può presentare denunce presso la Cancelleria del Collegio Garante, in ordine al "fatto e non fatto" dei Capitani Reggenti durante l'incarico. Il ricorso deve essere redatto in forma scritta; deve essere indirizzato alla Corte, contenere una chiara e dettagliata esposizione dei fatti, i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente, nonché le motivazioni in diritto a sostegno dell'istanza. Il ricorrente deve concludere il ricorso con l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.
4. Decorso il termine di cui sopra il Collegio Garante si riunisce entro cinque giorni per verificare l'ammissibilità delle denunce. In caso di ammissibilità, assegna il termine di venti giorni per consentire il deposito di memorie e deduzioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova. Il provvedimento è notificato a cura dell'Ufficio di Cancelleria.
5. Nei successivi dieci giorni il Presidente del Collegio fissa l'udienza di assunzione delle prove e per la discussione, che dovrà avere luogo nei successivi dieci giorni. Il provvedimento è notificato a tutti gli interessati.
6. All'udienza possono essere indotti testimoni ed ogni prova ritenuta necessaria. Assunte le prove, il Presidente del Collegio apre la discussione, terminata la quale il Collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione. Il Collegio Garante può rinviare la discussione su richiesta delle parti, per il rispetto del diritto alla difesa, qualora sia necessario l'approfondimento sulle risultanze probatorie, fissando apposita udienza.
7. Il Collegio Garante decide con sentenza.
8. Colui che è sottoposto a sindacato ha diritto di intervenire personalmente nelle fasi dibattimentali.
9. In caso di denuncia temeraria, eccezion fatta per l'ipotesi dichiarativa di insufficienza di prove, il Collegio trasmette gli atti al Tribunale Commissariale per quanto di competenza.
10. Ai fini della pubblicità degli atti si applica l'articolo 10 della presente legge.

Titolo VII
FUNZIONI GIURISDIZIONALI
PREVISTE DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2002 N. 36

Capo I
Conflitti di Giurisdizione

Art.18
(Conflitti di giurisdizione)

1. Sui conflitti di giurisdizione di cui all'articolo 37 della Legge 28 giugno 1989 n.68, ivi compresa l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria sammarinese nei giudizi civili di cui all'articolo 2 n.3, prima parte, della Legge 5 giugno 1923 n.13, decide un membro del Collegio Garante.

Art.19
(Conflitto tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa)

1. Il conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo può essere sollevato su istanza di parte o d'ufficio secondo le disposizioni che seguono.

2. Il Giudice può rilevare in ogni momento, anche con la sentenza definitiva, il difetto di giurisdizione.
3. Le parti nel giudizio amministrativo di primo grado devono eccepire il difetto di giurisdizione entro il termine dell'udienza di discussione fissata per la prima volta.
4. Nei giudizi civili ordinari la questione deve essere sollevata dalle parti entro il termine statutario per rispondere ed eccepire; nella procedura sommaria documentale entro il termine fissato per l'opposizione.
5. La mancata proposizione della questione ad opera delle parti o la mancata rilevazione della stessa da parte del giudice non sanano il difetto di giurisdizione che può essere fatto valere anche in sede di impugnazione. Tuttavia, alla mancata proposizione tempestiva della questione ad opera della parte convenuta, resistente o interveniente, nei termini previsti, consegue l'obbligo per la stessa parte di rifondere le spese giudiziali sostenute dalla parte attrice o ricorrente, a seguito dell'inerzia.
6. Il Giudice, se non ritiene manifestamente infondata la questione sollevata dalle parti e quando la sollevi d'ufficio, assegna alle parti un termine di trenta giorni correnti per depositare eventuali memorie. Decorso tale termine il fascicolo processuale è trasmesso all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante.
7. Il Presidente del Collegio Garante, ricevuti gli atti, assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, che decide nel termine di trenta giorni.
8. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria, che ne cura la notificazione alle parti e, successivamente, la trasmette all'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento, in uno con la restituzione del fascicolo.
9. Il processo è sospeso dal giorno in cui è stato emanato il provvedimento di ammissibilità fino al giorno in cui gli atti sono restituiti.

Art.20

(Eccezione di difetto di giurisdizione nei giudizi civili)

1. L'eccezione di carenza di competenza giudiziaria internazionale, di cui alla Rubrica II del Libro II delle *Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini*, è decisa da un membro del Collegio Garante.
2. Il giudice avanti al quale pende il procedimento in cui è sollevata l'eccezione declinatoria della giurisdizione, assegna il termine di quattro giorni utili comuni alle parti per indicare le prove e depositare eventuali memorie e deduzioni. Decorso tale termine il fascicolo è trasmesso al Collegio Garante.
3. Il Presidente del Collegio, ricevuti gli atti, assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, designato secondo i criteri predeterminati dal regolamento di cui all'articolo 38 della presente legge, il quale, entro venti giorni, fissa l'udienza per la trattazione e la discussione sull'eccezione.
4. Il membro designato, assunte le prove indicate dalle parti ed ascoltate le allegazioni conclusive, trattiene il fascicolo per la decisione, che deve essere depositata entro il termine di trenta giorni correnti. Il giudicante può rinviare la discussione su richiesta delle parti qualora, per il rispetto del principio del contraddittorio, sia necessario l'approfondimento sulle risultanze probatorie, fissando apposita udienza.
5. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che, dopo la registrazione, ne cura la notificazione alle parti e successivamente la trasmette alla Cancelleria del Tribunale, in uno con la restituzione del fascicolo.
6. Il processo è sospeso dal giorno in cui gli atti sono trasmessi al Collegio Garante fino al giorno in cui sono restituiti.

Capo II

Astensione e Ricusazione dei Magistrati

Art.21

(Competenza per la decisione sull'astensione e la ricusazione)

1. Un membro del Collegio Garante decide sull'astensione e la ricusazione dei giudici e del Procuratore del Fisco ai sensi dell'articolo 17 della Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario).

Art.22

(Astensione obbligatoria)

1. Il Giudice o il Procuratore del Fisco che incorre in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 17 della Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario) deve dichiararlo, richiedendo al Collegio Garante di sollevarlo dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.

2. La domanda, dopo la notifica alle parti, è trasmessa all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, unitamente agli atti del procedimento. Nella istanza devono essere indicate e prodotte le prove.

3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale decide sull'istanza entro trenta giorni.

4. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notifica alle parti e al magistrato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale, in uno con la restituzione del fascicolo.

5. Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di astensione obbligatoria di un membro del Collegio Garante.

Art.23

(Ricusazione)

1. Le parti possono ricusare i Giudici e il Procuratore del Fisco nei casi indicati dall'articolo 17 della Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario).

2. L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente i motivi di ricusazione previsti dalla legge e le prove a sostegno degli stessi.

3. Il Giudice, ricevuta l'istanza, ne informa il Magistrato Dirigente e la trasmette immediatamente al Collegio Garante assieme al fascicolo processuale.

4. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio il quale, entro i successivi tre giorni, assegna alle parti ed al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali. Le memorie e le prove sono a disposizione delle parti e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copia. Qualora siano richieste prove testimoniali, il membro del Collegio designato provvede a fissare l'udienza per l'assunzione, che deve avvenire in contraddittorio. Scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale

il procedimento viene trattenuto per la decisione, che deve essere depositata entro trenta giorni.

5. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notificazione alle parti e al magistrato ricusato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale con la restituzione del fascicolo.

6. Qualora, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, sia necessario il compimento di atti processuali urgenti ed indilazionabili, ovvero quando le parti possano subire un ingiusto ed irreparabile pregiudizio nelle more del procedimento di ricusazione, il membro designato del Collegio, su istanza di parte, può disporre la trasmissione di copia degli atti processuali al Magistrato Dirigente, il quale designa, secondo le regole sulla distribuzione del lavoro giudiziario e nel rispetto del principio della competenza professionale, il magistrato che deve adottare tali provvedimenti in sostituzione di quello ricusato.

7. Nel caso in cui, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, il magistrato dichiara di astenersi, si osservano le disposizioni sull'astensione, ed il procedimento di ricusazione si estingue.

8. Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di ricusazione di un membro del Collegio Garante.

Capo III

Ricorsi nei procedimenti penali riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari o sulla esecuzione della pena

Art.24

(Legittimità dei provvedimenti cautelari e sulla esecuzione della pena nei procedimenti penali)

1. Ad un membro del Collegio Garante compete di decidere in ultima istanza sui ricorsi, presentati nei procedimenti penali, riguardanti la legittimità di provvedimenti cautelari reali e personali adottati nel corso del giudizio o sulla esecuzione della pena.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. Tuttavia, su apposita e motivata istanza, può essere disposta con ordinanza, assunta dopo avere instaurato il contraddittorio con tutte le parti in causa, la sospensione quando dall'esecuzione può derivare un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alla parte, subordinandola, eventualmente, al deposito di idonea cauzione.

Art. 25

(Procedimento e decisione)

1. Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria Penale dalla parte interessata e dal Procuratore del Fisco, entro il termine perentorio di trenta giorni correnti dalla notifica del provvedimento.

2. Il Commissario della Legge dispone la notifica del ricorso a tutte le parti ed al Procuratore del Fisco, eseguite le quali trasmette il fascicolo al Collegio Garante.

3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale accorda alle parti e al Procuratore del Fisco il termine di dieci giorni correnti per il deposito di eventuali memorie e deduzioni.

4. Decorso il termine di cui al punto che precede, il membro del Collegio designato fissa l'udienza di discussione, che deve avere luogo non oltre i venti giorni successivi.
5. La decisione deve essere depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione. Viene notificata a cura dell'Ufficio di Cancelleria alle parti e al Procuratore del Fisco, ed è trasmessa, unitamente al fascicolo processuale, alla Cancelleria Penale.

Capo IV

Terza istanza nei giudizi amministrativi e civili

Art.26

(Ricorsi in caso di difformità delle sentenze civili e amministrative di primo e secondo grado)

1. Un membro del Collegio Garante decide i ricorsi di terza istanza in caso di difformità delle sentenze di primo e di secondo grado emesse nei giudizi civili ed amministrativi.
2. Il ricorso è ammesso qualora la sentenza di secondo grado abbia riformato, in tutto o in parte, quella di primo grado. Il membro del Collegio Garante deve scegliere quale tra le due sentenze, o quale tra i capi difformi di esse, in relazione al dispositivo, merita di passare in giudicato.

Art.27

(Terza istanza nei giudizi amministrativi)

1. In caso di difformità tra la sentenza di primo e di secondo grado, o tra i capi di esse, il Giudice Amministrativo d'Appello ordina alla Cancelleria di trasmettere l'intero fascicolo al Collegio Garante, mediante deposito presso l'Ufficio di Cancelleria dello stesso.
2. Il Presidente del Collegio, con proprio decreto, assegna immediatamente il fascicolo ad un membro del Collegio. Tale decreto, a cura della Cancelleria, è comunicato immediatamente alle parti che possono depositare proprie memorie entro quindici giorni dall'avvenuta notifica. Nello stesso termine può essere presentata istanza di ricusazione del membro designato e, in tal caso, il giudizio rimane sospeso sino alla definizione dell'incidente.
3. In caso di difformità tra le sentenze di primo e di secondo grado, il giudizio di terza istanza non ha luogo nel caso in cui la parte privata, soccombente in appello, rinunci al giudizio entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza d'appello, con dichiarazione depositata in Cancelleria.
4. La sentenza deve essere depositata in Cancelleria entro novanta giorni decorrenti dal termine ultimo di cui al secondo comma del presente articolo.
5. La sentenza è notificata alle parti interessate a cura dell'Ufficio di Cancelleria che provvederà anche alla trasmissione dell'intero fascicolo alla Cancelleria del Tribunale Amministrativo.

Art.28

(Terza istanza nei giudizi civili)

1. In caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado, o tra i capi di esse, nei giudizi civili, la parte soccombente nel giudizio d'appello può presentare ricorso al Collegio Garante entro il termine di trenta giorni correnti dalla notifica della sentenza d'appello.

2. Il ricorso deve essere depositato presso la Cancelleria del Tribunale agli atti del procedimento civile cui si riferisce. Ricevuto il ricorso il Magistrato Dirigente dispone la trasmissione del fascicolo processuale al Collegio Garante.
3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale dispone la notifica del ricorso alle parti avverse ed assegna a tutte le parti il termine di trenta giorni per depositare memorie. Nello stesso termine può essere presentata istanza di ricusazione del membro designato e, in tal caso, il giudizio rimane sospeso sino alla definizione dell'incidente.
4. Il fascicolo è trattenuto per la decisione su quale delle due sentenze difformi, o dei capi di esse, deve essere adottata decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede; in tale periodo le parti possono prendere visione degli atti e depositare deduzioni aggiuntive.
5. La sentenza deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria nei successivi novanta giorni e si ha per pubblicata con il deposito.
6. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, dopo la registrazione, cura la notifica della sentenza alle parti interessate e provvede alla trasmissione del fascicolo processuale unitamente alla decisione alla Cancelleria Civile.

Capo V

Revisione delle sentenze penali

Art.29

1. Un membro del Collegio Garante decide sui ricorsi per revisione delle sentenze penali, di cui agli articoli 200 e 201 del Codice di Procedura Penale così come modificati dalla Legge 24 febbraio 2000 n. 20.
2. La richiesta deve essere depositata presso la Cancelleria Penale, con allegata ogni eventuale documentazione. La Cancelleria provvede a trasmettere il fascicolo al Collegio Garante.
3. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, che osserva, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 200 e 201 del Codice di Procedura Penale.
4. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, che ne cura la notifica al ricorrente, trasmettendo poi il fascicolo con la decisione alla Cancelleria Penale.

Capo VI

Ricorsi per Restitutio in Integrum e Querela Nullitatis

Art.30

(Competenza e termini)

1. Un membro del Collegio Garante decide sui ricorsi per *restitutio in integrum* e *querela nullitatis* avverso le sentenze civili passate in giudicato e avverso i lodi arbitrali non soggetti ad appello di cui alla Legge 14 giugno 1995 n. 81.

2. Il ricorso per la querela di nullità deve essere depositato presso la Cancelleria del Collegio Garante entro il termine di trenta giorni correnti dal passaggio in giudicato della sentenza, ovvero dalla notifica del lodo arbitrale non appellabile.

3. Il ricorso per *restitutio in integrum* non può essere proposto decorsi quattro anni dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla notifica del lodo arbitrale non appellabile.

Art.31 (Del ricorso)

1. I ricorsi di cui all'articolo 30 sono indirizzati al Collegio Garante e sono depositati nella Cancelleria del Tribunale Commissariale, che li inserisce nel relativo fascicolo di causa. In caso di ricorso avverso i lodi arbitrali non soggetti ad appello, ai quali deve essere allegata, pena l'irricevibilità, copia autentica del lodo impugnato, la Cancelleria apre apposito fascicolo.

2. Nel ricorso devono essere indicati i motivi per i quali si richiede la *restitutio in integrum* o la nullità della sentenza o del lodo.

3. La Cancelleria, entro venti giorni dal deposito, provvede a trasmettere il ricorso, unitamente a copia conforme ed integrale del fascicolo, all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante e a notificarlo alle altre parti in causa.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza o del lodo impugnato. Tuttavia, il Collegio Garante, su apposita e motivata istanza, può disporre con ordinanza, assunta dopo avere instaurato il contraddittorio con tutte le parti in causa, la sospensione, quando dall'esecuzione può derivare un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alla parte, subordinandola, eventualmente, al deposito di idonea cauzione.

Art.32 (Del procedimento)

1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio.

2. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricorso, e le altre parti in causa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del medesimo, possono presentare deduzioni e conclusioni presso l'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante. Nello stesso termine può essere presentata istanza di ricusazione del membro designato e in tal caso il giudizio rimane sospeso sino alla definizione dell'incidente.

3. Il fascicolo è trattenuto per la decisione sul ricorso il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma che precede; in tale periodo le parti possono prendere visione degli atti e depositare deduzioni aggiuntive. La sentenza deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria nei successivi novanta giorni, e si ha per pubblicata con il deposito.

4. L'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante cura la notifica della sentenza alle parti interessate e la trasmette con il fascicolo processuale alla Cancelleria Civile per i successivi adempimenti di competenza.

Capo VII

Disposizioni di rinvio, transitorie e di coordinamento.

Art.33

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto continuano ad applicarsi ai singoli istituti indicati nel presente titolo le vigenti norme di procedura civile, penale ed amministrativa purché non espressamente abrogate o altrimenti in contrasto con quelle della presente legge.
2. Nei procedimenti davanti al Collegio Garante si osservano le norme processuali e sostanziali vigenti, in quanto compatibili.

Art.34

(Forma dei ricorsi)

1. Qualunque ricorso di cui al presente Titolo deve essere redatto in forma scritta. Esso deve essere indirizzato al Collegio, contenere una chiara e dettagliata esposizione dei fatti, i riferimenti probatori ritenuti necessari dal ricorrente, nonché le motivazioni in diritto a sostegno della istanza.
2. Il ricorrente deve concludere il ricorso con l'indicazione chiara e circostanziata della decisione richiesta.

Art.35

(Norma transitoria)

1. I ricorsi di cui al presente Titolo, già trasmessi ai consulenti individuati sulla base delle procedure vigenti, restano ad essi assegnati.
2. I ricorsi per i quali è già avvenuto il deposito presso gli organi e/o gli uffici competenti, ancora non trasmessi al Consulente, vengono attribuiti alla competenza del Collegio Garante.
3. Compete, allo stesso modo, al Collegio Garante la decisione sui ricorsi inviati ai consulenti, qualora questi non siano stati decisi nei termini assegnati. In tal caso l'incarico a suo tempo conferito deve ritenersi revocato e i fascicoli, a suo tempo consegnati, devono essere restituiti e depositati presso la cancelleria del Collegio Garante.
4. Restano di competenza del Giudice delle Appellazioni Penali i ricorsi per revisione delle sentenze penali ad esso già assegnati e non ancora decisi.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FISCALI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art.36

(Disposizioni fiscali)

1. Il regime fiscale degli atti e documenti nei procedimenti di cui alla presente legge è il seguente:

- i ricorsi, i documenti, gli atti del procedimento e le decisioni del Collegio di cui ai Titoli III, IV, V e VI sono esenti da imposta di registro e di bollo. Le sentenze sono registrate in esenzione.
- i ricorsi, i documenti, gli atti del procedimento e le decisioni del Collegio, di cui al Titolo VII, sono soggetti alle imposte di bollo e di registro previste dalle norme vigenti rispettivamente per i procedimenti civili, amministrativi e penali.

Art.37

1. Restano di competenza del Collegio Giudicante del Referendum le decisioni di cui agli articoli 19, 25 e 26 della Legge 28 novembre 1994 n.101, relativamente alle istanze referendarie sulle quali il Collegio Giudicante, all'entrata in vigore della presente legge, ha già espresso il proprio giudizio di ammissibilità.
2. Sino all'insediamento del Collegio Garante la decisione sulle istanze di referendum nel frattempo depositate restano di competenza del Collegio Giudicante di cui alla Legge 28 novembre 1994 n.101.

Art.38

1. Il Collegio Garante disciplina l'esercizio delle sue funzioni con regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi membri, sia effettivi che supplenti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
2. Il regolamento deve indicare i criteri predeterminati di assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 9 della Legge 26 febbraio 2002, n. 36.

Art.39

(Trattamento economico)

1. Spetta ai membri effettivi del Collegio Garante una indennità di funzione mensile. Spetta ai membri supplenti un compenso per ogni ricorso o seduta cui abbiano partecipato.
2. L'indennità di funzione e il compenso di cui al comma precedente, inizialmente stabiliti con apposito decreto reggenziale, all'atto dell'approvazione della riforma dell'Ordinamento Giudiziario saranno disciplinati con legge.

Art.40

(Ufficio di Cancelleria)

1. E' istituito l'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante composto di un Cancelliere e di un Segretario, di cui all'Allegato "A" alla presente legge. In caso di impedimento o assenza del Cancelliere, lo stesso viene temporaneamente sostituito da un funzionario della Segreteria Istituzionale.
2. Si applicano al Cancelliere le disposizioni di cui alla Legge 22 giugno 1915 n.18 (Capitolato per il Cancelliere e Vice Cancelliere del Tribunale).
3. Per le notifiche di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle procedure avanti al Collegio Garante, lo stesso si avvarrà degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale

Art.41

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge qualificata.

Art.42

1. La presente legge qualificata entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 8 maggio 2003/1702 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci – Giovanni Giannoni

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Loris Francini

Allegato "A"

POSTI N.1
FUNZIONI

CANCELLIERE

- Svolge tutti gli atti connessi all'attività amministrativa, con autonomia operativa nell'ambito delle prescrizioni di legge, sotto la direzione e vigilanza del Presidente e dei membri del Collegio Garante, in adempimento delle norme di procedura vigenti.
- Esercita tutte le funzioni istruttorie, tenuta dei fascicoli, notificazioni e quant'altro previsto dalla legge in materia.
- E' responsabile e della organizzazione e del coordinamento del lavoro del personale amministrativo dell'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante

DISPOSIZIONI
PARTICOLARI

Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza. (Il titolo di studio è requisito indispensabile a norma dell'ultimo comma dell'articolo 10 della Legge 25 aprile 1980 n.86).

MATERIE D'ESAME

Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto Civile.

QUALIFICA

Responsabile di Unità Operativa.

LIVELLO RETRIBUTIVO 9

POSTI N.1
FUNZIONI

SEGRETARIO

- Svolge prestazioni di carattere amministrativo in esecuzione dei compiti demandati all'Ufficio sotto la direzione del Cancelliere.
- Svolge attività di dattilografia, duplicazione, tenuta protocolli e registri ed archiviazione pratiche.

DISPOSIZIONI
PARTICOLARI

Flessibilità d'orario per esigenze di servizio.

TITOLO DI STUDIO

Scuola Media Inferiore con qualificazione/specializzazione.

MATERIE D'ESAME

Materie Professionali, dattilografia.

QUALIFICA

Operatore Amministrativo

LIVELLO RETRIBUTIVO 5